

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, MORLINO, COLLESELLI, MARCORÀ, ZUGNO, SMURRA, SALERNO, FERRARI, TIRIOLO, DE VITO, LA ROSA, NOÈ, CASSARINO, BENAGLIA, LEGGIERI, ALESSANDRINI, DE MARZI, CURATOLO, BARBARO, RUSSO Arcangelo, FARABEGOLI, DELLA PORTA, ABIS, CENGARLE e ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

#### Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica

ONOREVOLI SENATORI.

1) Il rifinanziamento delle opere pubbliche di bonifica si presenta attualmente ed in concreto come provvedimento da assumere per finanziare la esecuzione di progetti già istruiti e pronti. Si tratta cioè di finanziare progetti esistenti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed immediatamente affidabili in appalto.

L'importo complessivo di tale patrimonio progetti, esistente presso il Ministero raggiunge ora i 150 miliardi di lire. La notevole entità della cifra è da spiegare con il fatto che i finanziamenti negli ultimi anni non hanno seguito di pari passo l'andamento progettuale ed istruttorio delle opere.

Difatti le disponibilità dei capitoli di bilancio sono esaurite e l'attività operativa alimentata dai precorsi finanziamenti è ormai in via di esaurimento completo.

Ne consegue la ulteriore considerazione che il rifinanziamento di tale genere di lavori si presta ora ad assumere la natura di provvedimento economico per stimolare la

ripresa delle attività operative, utili in special modo nelle zone rurali ove non sono in corso investimenti in altri settori economici.

Sotto tale aspetto la emananda legge va considerata essenzialmente come provvedimento inteso — attraverso l'appalto delle opere — a favorire:

a) l'impiego tempestivo della mano d'opera, la cui disponibilità è di recente aumentata per i rientri dei lavoratori emigrati;

b) le commesse alle imprese industriali;

c) la economicità e redditività delle opere già conosciute e rimaste a metà;

d) la predisposizione del supporto fisico ambientale per la realizzazione della politica di ammodernamento delle strutture aziendali, anche in attuazione delle direttive comunitarie.

2) Le opere da finanziare sono quelle contemplate dalle norme della legge 27 ottobre

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1966, n. 910 (Piano Verde n. 2) e dalla legge 4 agosto 1971, n. 592 (Ponte Verde), i cui stanziamenti sono stati imputati ai capitoli n. 5411 e n. 5412 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritti nel corrente anno 1972 solo « per memoria ».

Poichè si tratta di un finanziamento di progetti pronti prima della entrata in vigore del decreto delegato n. 11 del 1972 ed autorizzati dal Ministero in base a precedenti impostazioni programmatiche (si tratta cioè di una attività residua), la competenza a curare i procedimenti amministrativi relativi alla loro esecuzione può affidarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai

sensi della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 10 del precitato decreto; ma allo stato non può applicarsi perchè manca la dotazione finanziaria ai precitati capitoli n. 5411 e n. 5412 (che sono iscritti nel bilancio del 1972).

Tale sistema, nel quadro di una normativa transitoria nella presente fase del passaggio delle funzioni alle Regioni, che si svolge ovviamente attraverso procedure che richiedono un certo tempo, è inteso ad utilizzare il lavoro progettuale ed istruttorio già svolto, con notevole impiego di mezzi e di tempo, ed inoltre ad esercitare funzione anticongiunturale.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Per la realizzazione di progetti pronti riguardanti gli interventi contemplati dagli articoli 20, 21, 22 e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la cui istruttoria, autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sia stata compiuta oppure abbia comunque avuto inizio anteriormente al 31 dicembre 1971, nonchè per fronteggiare eventuali oneri derivanti da revisione di prezzi, da perizie suppletive o da adeguamenti del contributo statale per interventi già concessi ai sensi dei precitati articoli è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 40 miliardi nel 1972, lire 60 miliardi nel 1973 e lire 50 miliardi nel 1974 ed al fine di consentire l'appalto immediato dei lavori il predetto Ministero è autorizzato ad assumere impegni di spesa, indipendentemente dai limiti indicati per gli anni suddetti, fermo restando che i pagamenti relativi alle somme impegnate in anticipo potranno essere effettuati entro i limiti della somma per ciascun anno autorizzata.